

Allegato 1

Disciplinare per il funzionamento della Scuola Cani Guida per ciechi - (Estratto) (deliberazione della Giunta regionale n. 250 dell'1.3.2000)

CAPO II

Art. 2 - Requisiti generali per l'assegnazione del cane-guida.

1. Per accedere all'assegnazione di un cane addestrato alla guida, è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) cecità assoluta;
 - c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 65. Il limite massimo di età può essere elevato in casi eccezionali e comunque previo parere motivato della Commissione di cui al successivo articolo 5, alle condizioni dalla stessa stabilite;
 - d) assenza di minorazioni psico-fisiche incompatibili con l'uso del cane guida;
 - e) capacità di orientamento e mobilità;
 - f) frequenza con profitto del corso di istruzione di cui al successivo articolo 9.

Art. 3 - Presentazione delle domande.

1. La domanda di assegnazione del cane guida, sottoscritta dal richiedente mediante utilizzazione di un modulo predisposto dalla Scuola, deve contenere, oltre ai dati anagrafici, tutte le informazioni concernenti la persona e utili per orientare l'addestramento del cane guida alle esigenze specifiche del richiedente.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) certificazione di invalidità rilasciata dall'organo sanitario competente all'accertamento delle condizioni visive;
 - b) attestazione del medico curante relativamente alle condizioni sanitarie, fisiche, psichiche e sensoriali del richiedente;
3. I richiedenti già assegnatari di un cane guida devono inoltre allegare alla domanda un certificato redatto da un medico veterinario attestante l'inabilità alla guida del cane oppure il suo decesso.
4. Fermo restando il requisito di cui all'art.2 lett.c), i maggiori degli anni 16 possono presentare domanda di assegnazione sottoscritta dall'esercente la potestà.
5. La domanda, corredata dalle prescritte certificazioni, deve essere munita del nulla-osta del comune di residenza del richiedente, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 23.12.1978.

Art. 4 - Istruttoria delle domande e liste di attesa.

1. La Scuola provvede all'istruttoria formale delle domande al fine di verificare la completezza delle stesse.
2. I nominativi dei richiedenti sono inseriti, secondo il criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, in una lista di attesa così suddivisa:
 - a) richiedenti primo cane guida;
 - b) richiedenti già assegnatari di cane guida.

Art. 5 - Commissione per la valutazione dei requisiti.

1. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità fisica, sanitaria e sensoriale del richiedente all'uso del cane guida, che si svolge di norma ogni semestre, il Dirigente della Scuola si avvale di un'apposita Commissione tecnica dal lui stesso presieduta e composta da:
 - a) un medico indicato dall'Azienda USL di Firenze;
 - b) un operatore in assistenza tiflogica, indicato dall'Unione Italiana Ciechi;
 - c) l'istruttore incaricato del raccordo dei servizi tecnici della Scuola;
 - d) un funzionario amministrativo della Scuola con mansioni di segretario.

2. La Commissione è nominata con decreto dirigenziale.
3. La Commissione, anche sulla base della certificazione allegata alla domanda di assegnazione del cane guida, valuta:
 - a) il possesso dei requisiti di orientamento e mobilità;
 - b) il quadro psicologico-attitudinale;
 - c) le aspettative sull'uso del cane;
 - d) le condizioni ambientali e di operatività cui il cane è destinato, come elementi guida per la Scuola da adottare nella fase finale dell'addestramento (personalizzazione).
4. In caso di particolari patologie, la Commissione è integrata con un esperto nelle materie attinenti, indicato dall'Azienda USL di Firenze.
5. La convocazione dei richiedenti per la valutazione di cui al comma 3 è effettuata:
 - a) in base alle previste disponibilità di cani da sottoporre ad addestramento nel semestre successivo;
 - b) nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, attingendo in uguale misura dalle liste di cui all'art.4, comma 2, lett. a) e b).

Art. 6 - Parere della Commissione.

1. La Commissione, al termine dei lavori, redige apposito verbale contenente il proprio parere, vincolante ai fini dell'inserimento dei richiedenti nelle graduatorie di cui al successivo art. 7.
2. Laddove il grado di orientamento e mobilità presenti lacune ritenute di media entità e comunque non sanabili con la frequenza al corso di istruzione di cui al successivo articolo 9, la Commissione può esprimere parere favorevole con riserva.
3. La riserva può essere sciolta in sede di ulteriore verifica da effettuarsi su richiesta dell'interessato. In caso di esito positivo, si procede all'inserimento in una delle graduatorie di assegnazione di cui al successivo articolo 7.
4. Del parere espresso dalla Commissione è data comunicazione scritta all'interessato e al Comune di residenza.

Art. 7 - Graduatorie di assegnazione.

1. Le graduatorie di assegnazione sono due e riguardano:
 - a) richiedenti il primo cane guida;
 - b) richiedenti già assegnatari di un cane guida.
2. Le graduatorie sono ordinate secondo la data di arrivo delle domande.
3. L'approvazione delle graduatorie avviene con decreto del dirigente responsabile della struttura, di norma due volte l'anno, a conclusione dei lavori della Commissione di cui all'art.5.

Art. 8 - Motivi di esclusione.

1. Il richiedente è escluso d'ufficio dalle liste di attesa o dalle graduatorie di assegnazione qualora:
 - a) dopo due inviti della Scuola, non si sia presentato e non abbia fornito una giustificata motivazione scritta;
 - b) dopo tre inviti della Scuola, non si sia presentato anche se in presenza di giustificata motivazione.
2. Della esclusione viene data comunicazione scritta al Comune di residenza e all'interessato che, fatti salvi tutti i requisiti generali per l'assegnazione del cane guida, ha facoltà di presentare una nuova domanda nei modi e nei termini di cui all'art. 3.

Art. 9 - Corsi di istruzione.

1. I corsi di istruzione sono finalizzati all'apprendimento del corretto uso del cane, della sua corretta tenuta ed al conseguimento di un soddisfacente grado di mobilità ed autonomia personale, anche attraverso l'instaurarsi di un rapporto di reciproca conoscenza ed armonia tra il non vedente e il cane.

2. Il numero e la data dei corsi di istruzione sono programmati annualmente sulla base delle graduatorie di assegnazione di cui all'art.7.
3. La durata del corso di istruzione è di circa due settimane e la sua frequenza è obbligatoria.
4. Il programma didattico del corso si articola in:
 - a) lezioni teoriche e pratiche di gruppo, a cura dell'istruttore competente, da tenersi in ambiente interno alla Scuola con percorsi simulati, indicazioni di ordine tecnico sull'uso degli strumenti per la gestione del cane, illustrazione delle norme educativo-comportamentali;
 - b) lezioni individuali, a cura dell'istruttore competente, da tenersi in ambienti esterni alla Scuola e connotati da livelli crescenti di complessità;
 - c) lezioni collettive relative alle norme igienico-sanitarie, alimentari e comportamentali del cane;
5. All'inizio del corso di istruzione, l'allievo già assegnatario di un cane guida può richiedere la riduzione della frequenza dello stesso. Tale riduzione non può superare il 50 % della durata stabilita ed è subordinata al parere dell'istruttore incaricato del raccordo dei servizi tecnici, sentito l'istruttore competente.
6. Il corso di istruzione si svolge presso la sede della Scuola che provvede ad assicurare agli allievi il vitto e l'alloggio.

Art. 10 - Partecipazione alle spese di ospitalità.

1. L'allievo che usufruisce dell'ospitalità della Scuola durante lo svolgimento dei corsi di istruzione è tenuto a partecipare alle spese da questa sostenute per vitto, alloggio e assistenza generale, nella misura di cinquecentomila lire
2. Gli allievi che si trovino in condizioni economiche gravemente disagiate, tali da determinare il diritto all'esenzione dal ticket sanitario, possono chiedere di essere esentati dalla partecipazione alle spese dietro presentazione di idonea autocertificazione.

Art. 11 - Modalità di assegnazione del cane-guida.

1. Al termine del corso di istruzione, l'istruttore incaricato del raccordo dei servizi tecnici, sentito l'istruttore di competenza, formula un giudizio complessivo sul rendimento dell'allievo con il cane.
2. In caso di giudizio favorevole, con decreto del Dirigente responsabile della Scuola è disposta l'assegnazione del cane guida.
3. La non assegnazione del cane guida non determina un diritto di rivalsa o pretesa alcuna da parte del non vedente.

Art. 12 - Contratto di assegnazione e affidamento del cane guida.

1. Il non vedente nei confronti del quale è stata disposta l'assegnazione del cane-guida sottoscrive un contratto di assegnazione e affidamento con il quale prende in consegna il cane guida ed assume tutti gli obblighi indicati nel contratto stesso.

Art. 13 - Documentazione e materiale relativo al cane.

1. All'atto della sottoscrizione del contratto di cui all'art.12 al non vedente vengono consegnati:
 - a) una tessera di identificazione quale assegnatario di cane regolarmente addestrato presso la Scuola;
 - b) il libretto sanitario attestante le avvenute vaccinazioni;
 - c) un certificato medico veterinario attestante la sana e robusta costituzione dell'animale;
 - d) un elaborato con le norme sulla corretta tenuta del cane;
 - e) materiale di corredo del cane (finimento guida, guinzaglio, museruola, collare adeguato alle specifiche necessità).
2. Su richiesta scritta del non vedente, la Scuola provvede alla successiva sostituzione del finimento guida usurato o comunque non funzionante che deve essere restituito.
3. In caso di decesso del cane o inabilità per motivi di salute, l'assegnatario è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Scuola, allegando la relativa certificazione

medica e la tessera di identificazione di cui al comma 1 lett.a), nonché a restituire il finimento guida, qualunque ne sia lo stato di conservazione.

Art. 14 Controlli.

1. Al fine di esercitare gli opportuni controlli relativamente ai periodi sensibili della vita operativa del cane, i non vedenti sono richiamati presso la Scuola una volta l'anno, per i primi due anni successivi alla consegna, e una volta l'anno dopo i dieci anni di vita del cane.

Art. 15 - Ritiro del cane e nuova assegnazione.

1. In caso di segnalazione di maltrattamenti o di non corretta tenuta del cane guida, nonché di utilizzo non conforme alle finalità dell'assegnazione dello stesso, la Scuola provvede ad attivare una procedura di verifica diretta o indiretta tramite i competenti servizi del comune di residenza del non vedente.
2. In caso di accertate violazioni, la Scuola dispone il ritiro del cane, senza che ciò determini un diritto di rivalsa o pretesa alcuna da parte del non vedente interessato.
3. I cani guida che sono stati ritirati dalla Scuola e riconosciuti in possesso di tutti i requisiti sanitari e comportamentali per l'idoneità alla guida sono nuovamente assegnati sulla base delle graduatorie di assegnazione al momento vigenti, in aggiunta al numero dei cani disponibili.